



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -


C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P. IVA. 00091240697

26 SET. 2014

TRAS. MEZZO PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0031019 del 29/09/2014



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione II e Divisione IV

c.a.

Presidente Commissione VIA

Permesso di ricerca B.R268.RG -

Pozzo Esplorativo Elsa 2 -

Aggiornamento 2014 - Petroceltic Italia srl

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

mattm@pec.minambiente.it

OGGETTO: Osservazioni, in consultazione pubblica, al progetto "Permesso di ricerca B.R268.RG - Pozzo Esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014" - Petroceltic Italia s.r.l., in relazione al riavvio della procedura VIA presso il MATT.

Si formulano, di seguito, le osservazioni del Comune di Lanciano al progetto Permesso di ricerca B.R268.RG - Pozzo Esplorativo Elsa 2 - Aggiornamento 2014, nei confronti della Società PETROCELTIC ITALIA s.r.l., in relazione al riavvio della procedura VIA, in virtù dell'interesse pubblico di tutela della salute e dell'igiene, ambientale, turistico ed economico e risultante dai contenuti della delibera di C.C. n. 115 del 28/09/2011, con la quale si approvava la "mozione consiliare di adesione al Parco Nazionale della Costa Teatina istituito con Legge 23/03/2001 n. 93", che si allega.

Osservazioni.

Questa prima osservazione riguarda la materia e i dati presentati nei capitoli da 1 a 4, compresi, della Sintesi Non Tecnica. Essa dall'identificazione del Programma di Petroceltic passa a esaminarne le compatibilità con gli assetti programmatici normativi locali e dello Stato.

Insieme col Permesso di Ricerca BR 268 RG, che comprende Elsa 2, Petroceltic conferma la titolarità di tre altri Permessi che, presso il MinSvilEcon, sono così descritti a marzo 2013:

BR 270 EL, al largo di Ortona e adiacente alla 269 costiera, si trova immediatamente ad ovest del titolo in istanza 495 della stessa Petroceltic e si estende per 144,5 kmq. Il permesso è stato rilasciato con decreto del 15.06.2012., dopo un preavviso di rigetto ai sensi del d.lgs. 128/2010, una ripermimetrazione, il parere positivo di tutti, fra cui della capitaneria di porto di Ortona e, per mancato intervento, delle amministrazioni locali in conferenza di servizi. È consentita la tecnica "air-gun".

BR 271 EL, di 327,10 kmq e adiacente al 270, ancora Petroceltic, rilasciato con decreto del 15.06.2012. Ha la stessa storia del precedente 270, con l'aggiunta del parere favorevole anche della Capitaneria di Porto di Termoli. Le amministrazioni non hanno espresso alcuna incompatibilità, nonostante punta Aderci e il Parco della Costa Teatina.

BR 272 EL ex istanza d 507 BR EL, di 474 kmq poco al largo di Francavilla: per superare la VIA è stata ripermimetrata il 31.12.2010, ma è stata anche richiesta una riduzione di area, che è stata sottoposta al vaglio delle amministrazioni. Il Min. ha chiesto il parere della Capitaneria di Porto di Ortona il 10.09.2012. La tecnica "air-gun" è consentita.

Si trovano tuttora in itinere, poi, le seguenti istanze:

d 492 BR EL, poco al largo fra Francavilla e Ortona per 144,5 kmq; dopo un preavviso di rigetto il 18.10.2010 ex 128/2010 ("prestigiacom"), è stata riattivata con ripermimetrazione il 31.12.2010 e, dal 17.05.2012, è in fase di Conferenza di Servizi. Da gennaio 2013 non compare più nella lista delle istanze.

d 494 BR EL, di 373,7 kmq fra il Vasto e le Tremiti; è in fase di VIA al ministero, ove ha ricevuto pareri negativi dalle isole e dal Molise; per sfuggire ai pareri negativi pugliesi è stata ripermimetrata il 31.01.2011. È in fase di raccolta di nulla-osta (il 3.12.2012 ha ricevuto quello della Dir.Gen.Pesca).

d 495 BR EL, di 165 kmq fra Ortona e Torino di S.; aveva ricevuto parere positivo con prescrizioni dai beni culturali, ma parere negativo dal min. dell'ambiente. Con la ripermisurazione del 12.11.2010 è stata rimessa in itinere VIA. Il Min. Amb. ha dato parere sfavorevole, i Be. Cult. hanno solo chiesto prescrizioni.

d 505 BR EL, di 729,7 kmq tra Francavilla ed Ortona; dopo un preavviso di rigetto, è tornata in Conferenza di Servizi mediante la presentazione da parte della titolare dei verbali del TAR (28.09.2011).

A nome Petroceltic e fino a poco tempo fa, infine, erano depositate altre 5 istanze per permessi, denominati d 493-496-497-498-499 BR EL, di cui, in modo del tutto opaco, è sparita traccia dal sito ministeriale. In particolare, il 499 si adagiava sulla spiaggia fra Torino di S. e punta Aderci.

Tutti gli otto suddetti progetti, noti, sono adiacenti e coprono un'area unica, senza soluzione di continuità. Già l'attribuzione alla stessa Proponente dei tre Permessi adiacenti BR270-271-272EL costituisce un clamoroso aggiramento del d.lgs. n 625/1996 sulla superficie massima consentita alla stessa titolarità (750 kmq): come tale, essa dovrebbe essere rivista alla luce della sua ben ipotizzabile illegittimità. Ma c'è di più: la medesima Petroceltic dichiara, infatti, ben due volte nei primi 4 capitoli della SNT, che l'insieme dei progetti succitati compone il suo programma locale completo e il suo piano di interventi e investimenti. Tale dichiarazione, registrabile solo ora ma non presente nelle istanze pregresse, conferma intanto il sospetto di aggiramento della norma sulla superficie massima, ma mette contestualmente in evidenza l'elusione delle norme (nel d.lgs. n 152/2006 e s.m.i.) sull'assoggettabilità del piano, in quanto tale, alla procedura VAS.

Petroceltic passa a dichiarare (cap 4.2 SNT) che Elsa 2 si accorda almeno con due obiettivi della SEN – Decreto 8/03/2013 dei Min. Amb. e Svil.Econ., ossia (I) l'aumento della quota di produzione nazionale dei consumi di idrocarburi e (II) la diminuzione della cosiddetta "bolletta energetica".

Ora, il primo accordo avrebbe fondamento sotto due imprescindibili circostanze contestuali: nuove Concessioni di Coltivazione e loro produzione più che compensativa di quelle nel frattempo esaurite. Per ammissione implicita della stessa Petroceltic, nessuna di tali due circostanze è suscettibile di darsi a seguito di Elsa 2: infatti, da tutta la storia di Petroceltic in Adriatico, puntualmente riportata nella documentazione allegata, non si evince alcun caso di acquisizione di Concessione di Coltivazione e neanche di esempio della mera capacità di acquisire una tale Concessione. Inoltre Petroceltic, pur disponendo già di dati da Elsa 1, non presenta alcuna valutazione delle probabilità di successo delle sue ricerche via Elsa 2 in termini di identificazione di un giacimento convenientemente coltivabile, ma, anzi, tutto predispone, molto sorprendentemente, all'eventualità di un esito insoddisfacente.

Il secondo accordo (= diminuzione della "bolletta") avrebbe fondamento sotto altre due circostanze necessarie: che (i) i prezzi dalla eventuale Concessione fossero inferiori a quelli d'importazione e che (ii) i connessi ricavi restassero dentro l'economia nazionale. Ma già le cose dette nel cap. 3 della SNT smentiscono platealmente l'attesa sui prezzi mentre uno sguardo anche solo fugace all'assetto societario Petroceltic e ai recapiti dei suoi movimenti finanziari (come leggibili nella documentazione disponibile) rivela che l'intero piano si risolverebbe, tranne che per gocce di spesucce ordinarie (= "petty cash"), in un puro e semplice trasferimento gratuito di ricchezza nazionale ad economie estere [non solo irlandese e britannica: per esempio, il compenso per l'appalto a Fulguro Oceansismica, già autorizzato senza alcuna procedura pubblica di approvazione del progetto e senza alcuna risposta alla contestazione di legittimità elevata dalla Prov. di Chieti, risulta regolarmente versato in Francia].

Da tutto ciò non si può non concludere che, non solo la proposta Elsa 2, ma tutto il programma Petroceltic contrasta con la SEN.

Al contrario di quanto affermato in 4.3.1 e 4.3.2 della SNT, l'intervento proposto da Petroceltic è in contrasto sia con il PER che con PEPC, dal momento che, in ciascuna delle loro competenze, entrambi i piani esplicitamente non ammettono alcun aumento della produzione di energia da fonti fossili ma prescrivono invece la progressiva sostituzione delle fossili con fonti rinnovabili.

Quanto alla mera estrazione mineraria da giacimenti fossili, la Regione Abruzzo ha inequivocabilmente espresso il suo orientamento già promulgando, in piena intesa e accordo con lo Stato, la LR n. 48/2010, che afferma l'incompatibilità di ogni attività in idrocarburi liquidi nella quasi totalità ad essa accessibile del suo territorio.

È poi Petroceltic medesima che, in 4.3.3 della SNT, dichiara che Elsa 2 contrasta, sia pure in maniera inspiegabilmente ritenuta "marginale", con il SEAP del Comune di Ortona.

La seconda seguente osservazione riguarda alcune incompatibilità territoriali del progetto Elsa 2

Petroceltic cita, in 6.2 della SNT, un elenco di aree "protette", come istituite da corrispondenti provvedimenti legislativi, affermando, dopo il suo esame, che, a causa delle distanze di Elsa 2 da ciascuna di tali aree, «non si prevedono interferenze tra il progetto e le aree EUAP». Ora, mettendo a parte il fatto che lo stesso quadro previsionale delle emissioni (cap. 7), quando integrato e completato secondo l'art. 3 comma 5 del d.lgs. n 128/2010, interferisce invece in maniera imponente con almeno 2 delle aree considerate (EUAP1206 e EUAP1205) e ammettendo per un momento che tale interferenza possa essere ricondotta entro limiti ammissibili, rimane il fatto che Elsa 2 appare collocato proprio dentro lo specchio marino della riserva EUAP1206. Ai sensi pertanto del comma 17 (primo periodo) dell'art. 6 del d.lgs. n 152/2006, proprio lì (anche se non dappertutto nel Permesso) «sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di cui agli art. 4, 6 e 9 della legge 9 gen. 1991, n. 9». Inoltre, al caso divengono cogentemente applicabili i commi 11 e 13 dell'art 6 legge n. 9/1991.

La documentazione in esame si occupa in modo insufficiente dell'impatto economico e di immagine di Elsa 2 sulle attività pescherecce, turistiche e agro-alimentari del tratto di costa fra le foci del Pescara e del Sangro. Ciò è provato, tra

l'altro, dal mancato tentativo di rendere Elsa 2 compatibile col d.lgs. n. 667/1985, con gli art 79 comma 1-d), 87 e 88 del d. lgs. n. 152/2006, coi DM di ripopolamento, tutela e sviluppo della fauna ittica locale (dal DM 5.08.2002 al DM 5.09.2005) e con le LR riguardanti i settori (vedi BURA). Ora, il principio 18 della parte I della legge n. 30/1999, nell'autorizzare l'esercizio sul territorio di attività a fini di lucro, fa «riserva di ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica e sociale», ribadendo il concetto nel successivo art G parte V – Restrizioni. È, in tale ambito, del tutto sostenibile, nel mancato tentativo appena individuato, l'identificazione del «serio motivo di natura economica e sociale» che inneschi le «restrizioni» di cui, per esempio, all'art 6 commi 11 e 13 della legge n. 9/1991 e all'art 4 comma 5 del d.lgs. n. 625/1996.

La terza osservazione seguente riguarda incompatibilità dovute a persistenti carenze progettuali.

In 2.1.1 della SNT, la Petroceltic sintetizza in quattro carenze le ragioni del precedente parere negativo (provvisorio) della CTVIA n. 443 del 16.04.2010: presenza di metalli pesanti e composti inorganici nei sedimenti del fondale; simulazione degli effetti dovuti alla risospensione dei sedimenti; impatto del rumore prodotto durante la perforazione sui mammiferi marini; possibili manifestazioni del fenomeno della subsidenza in fase di produzione. Il CTVIA, a detta di Petroceltic, non ha più avuto occasione di giudicare l'integrazione progettuale conseguente, del 30 set. 2010.

Ora, tale integrazione progettuale (come ulteriormente spiegata nella SNT), comunque eventualmente apprezzata nei rimedi alle prime due ragioni, è tuttora del tutto carente per le restanti due. In particolare, per l'effetto del rumore sui mammiferi marini, non si tiene conto dell'autorizzazione contemporanea della tecnica «air-gun» nei due permessi adiacenti 270 e 272; e, per la subsidenza, non si offre alcun modello attendibile di valutazione, che tenga conto non tanto di tutto il piano d'interventi Petroceltic (per ora limitato alla ricerca) ma, appunto come richiesto dal CTVIA, della successiva fase di produzione (che finora, in tutto il procedimento, non appare neanche sommariamente ipotizzata).

Ora, dopo lo spiaggiamento dei 9 capodogli nel Gargano, nell'estate appena trascorsa 2014 altri 7 capodogli si sono arenati sulla costa teatina, proprio a uno sputo di distanza da Elsa 2 e dentro uno dei Permessi già vigenti.

È altresì noto che studi post-terremoto in Emilia accreditano un'influenza reciproca fra le attività estrattive locali di idrocarburi e terremoto stesso e che lo stesso avviene per gli studi russi della Schlumberger; ma è altrettanto noto che proprio le verifiche sulla subsidenza hanno portato alla proibizione di tali attività nelle zone di mare italiano (laguna veneta...etc.) elencate dalla legge n. 9/1991 e confermate dal d.lgs. n. 625/1996 e dal d.lgs. n. 152/2006. Sono inoltre in corso, a cura di studiosi dell'Università «D'Annunzio», studi di verifica del legame fra le longeve attività di estrazione locali e gli impressionanti movimenti (e sconvolgimenti) dei suoli in San Martino sulla Marruccina, che distano solo circa 16 km in linea d'aria da Elsa 2.

Appare necessario, nella comprensibile carenza di previdenza progettuale di Petroceltic (non sola!) e nell'attesa di più dirimenti criteri dagli studi in corso, applicare, pertanto, a Elsa 2 l'obbligatorio «principio di precauzione», in una forma cautelativamente accettabile.

La quarta osservazione che segue riguarda alcuni punti dei cap. 2, 3 e 5 della SNT.

In 2.2 della SNT, Petroceltic dice: «L'interesse minerario del pozzo Elsa 2 ...è legato all'accertamento della mineralizzazione ad olio (verifica della potenzialità del giacimento)...ad una profondità di circa 4500 m, riscontrata nella perforazione del pozzo esplorativo denominato Elsa 1...»; a seguire aggiunge: «I test effettuati per Elsa 1 hanno evidenziato la presenza di olio nella formazione maiolica, mentre non è stata evidenziata presenza di H₂S. La stima dei volumi di *oil-in-place* è stata quindi valutata statisticamente...si stima che la struttura di Elsa possa contenere circa 95 milioni di barili di petrolio recuperabile...».

In 3.2 si cambia versione in questo modo: «...la perforazione del pozzo Elsa 1 ha permesso di individuare la presenza di idrocarburi, ma non di definire con certezza le caratteristiche fisiche dell'olio e la produttività del giacimento...»; si precisa comunque, per chi non lo avesse ancora capito: «Nonostante sia stato rinvenuto olio, il giacimento Elsa non fu successivamente sviluppato a causa dei bassi prezzi del greggio all'epoca...». Da queste parole si può dedurre pacificamente quanto segue: -* il petrolio estraibile sarebbe già stato accettabilmente stimato con Elsa 1 in quantità e composizione, ma non in caratteristiche fisiche; -* Elsa2, accertando le caratteristiche *fisiche* del giacimento, suggerirebbe la tecnica di perforazione ed estrazione più «produttiva».

In 5.1 tuttavia, mentre si confermano queste deduzioni, si aumentano le perplessità, già implicite nelle esposizioni precedenti, in questo modo: «Al termine della perforazione del pozzo *esplorativo*, ..., si procederà all'esecuzione di test (prove di produzione) volti ad accertare la produttività dei livelli mineralizzati. Le prove di produzione permetteranno, in particolare, l'analisi *qualitativa e quantitativa* della produzione del pozzo Elsa 2»; dal che può dedursi -* che Elsa 2, dichiarato «esplorativo», in verità non lo è (l'analisi qualitativa e quantitativa c'è già); -* che quello che si vuole sottoporre a conferma o verifica non è affatto, come detto subito, l'insieme delle caratteristiche dei livelli mineralizzati (ossia l'unico scopo ammissibile della ricerca), ma, come detto dopo, i requisiti del particolare pozzo Elsa 2 ai fini dello «sviluppo» produttivo (ossia uno scopo appartenente solo ad una Concessione di Coltivazione); -* che del particolare pozzo Elsa 2 si vuol mettere alla prova la convenienza non in rapporto alle caratteristiche *fisiche* del giacimento (che già sono acquisite nello stesso progetto del pozzo: vedi per es. fig. 5.3) ma in rapporto solo ai non più «bassi prezzi del greggio».

Il disegno fig 5.5 a pag 29 conferma *ad abundantiam* che Elsa 2 non è un pozzo «esplorativo» (del quale, allo stato della ricerca, non ci sarebbe alcun bisogno), ma un vero e proprio – illegittimo – pozzo «a sviluppo» adatto a prove di produzione (per il quale non c'è posto legittimo in un Permesso di Ricerca).

Tutto ciò risulta ancor più vero quando si guardi allo svuotamento della valutazione dell'opzione "zero" in 5.2.1: con essa si dice infatti che si perderebbero -* l'incremento delle scorte di idrocarburi note a livello nazionale [le scorte di Elsa sono già note da Elsa 1 e non hanno bisogno di ulteriori pozzi]; -* incremento della produzione di idrocarburi a livello nazionale [se tale aumento non fu valutato un beneficio con Elsa 1, quando la si pagava a "bassi prezzi", perché dovrebbe esserlo ora che i costi per la collettività sono enormemente maggiori?], -* flusso di entrate fiscali e connesse al meccanismo delle *royalties* [un Permesso di Ricerca non genera né entrate fiscali né royalties; le quantità estraibili (95 milioni di barili), ripartite per gli anni di durata di una eventuale Concessione di Coltivazione, mantengono la produzione ben dentro i limiti di esenzione dalle royalties ex d.lgs. n. 625/1996]. In più, in modo del tutto non corretto, nella considerazione dell'opzione "zero" non compaiono i negativi valori ambientali come invece esige il d.lgs. n. 152/2006.

L'alternativa di working over di Elsa 1 non viene considerata neanche per essere esclusa, senza alcuna spiegazione giustificativa; il perché si scelga per Elsa 2 una perforazione che, vicinissima a Elsa 1, devia poi allontanandosene per più di un km a fondo foro, invece di un pozzo più distante, tutto verticale, è detto in 5.2.2 in modo alquanto sorprendente, ma, nonostante la spesa di parole, ininfluenza ai fini dell'opzione zero.

La quinta osservazione che segue riguarda alcune incompatibilità "ambientali", in senso lato.

La documentazione in esame non riferisce di alcuna «istruttoria» che, secondo l'art 3 comma 5 d.lgs. n. 128/2010, abbia valutato «il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria della zona interessata». Petroceltic non ha neanche valutato l'accumulo di emissioni delle sue proprie attività in zona (i 4 permessi vigenti).

I dati d'ingresso nel modello di diffusione non sono tracciabili e sono del tutto inverosimili. Se per i venti si usano i dati registrati nel porto di Ortona, per esempio, la ricaduta di inquinanti sulla costa prossima aumenta almeno di un ordine di grandezza, uscendo fuori dei limiti arbitrari indicati nella SNT.

A proposito di tali limiti, infatti, la loro definizione è compito dell'autorizzazione, la quale, in virtù del d.lgs. n. 155/2010, deve procedere sulla base dell'accertamento della qualità dell'aria. Le più recenti misure, disponibili presso la Regione Abruzzo, classificano il tratto specifico di costa "zona di mantenimento": pertanto la fissazione dei limiti, qualunque essi siano, deve garantire un bilancio delle emissioni a "somma zero", ossia, per ogni nuova emissione, deve abbatte una equivalente. È facile osservare che le previsioni progettuali in esame sono del tutto fuori da questo quadro normativo.

Nei confronti della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, il progetto espone almeno due lacune, di cui la seconda incalcolabile. La prima viene dall'aver ignorato il d.lgs. n. 13/2009 che, all'art 6-quater, contempla gli specifici rifiuti contenenti idrocarburi. La seconda invece consegue dall'aver dovuto ignorare l'individuazione di impianti portuali rispondenti al d.lgs. n. 182/2003: perché "dovuto ignorare"? Perché un tale impianto non è - e non sarà prevedibilmente mai - il porto di Ortona, indicato sommessamente qua e là, e nessun altro porto abruzzese, a meno di farsi autorizzare un apposito investimento privato, fuori dai piani regolatori, di adattamento ai requisiti di legge.

I problemi della dispersione dei "detriti" (fanghi compresi) - e della loro tossicità - sul fondale vengono qui cortocircuitati prevedendo il loro imballaggio in cassoni metallici e il loro trasferimento a terra: dove, come e quando non si sa. Tali problemi, come è evidente, non hanno trovato alcuna soluzione in progetto ma solo il loro "trasferimento a terra" sulle spalle del pubblico. Ciò, anche alla luce della considerazione sui porti, è a termini di legge semplicemente inaccettabile. Tutti i circuiti esistenti dei fanghi, inoltre, sono chiusi al fine di evitare versamenti illegittimi: la misure dell'Arta dimostrano invece che i versamenti avvengono ugualmente; delle osservazioni dirette hanno permesso di verificare che alcuni di essi non sono solo accidentali ma provocabili volontariamente dal personale addetto, in occasione di cottimizzazioni delle lavorazioni in assenza di vigilanza, incompatibili con i tempi di decantazione e separazione. Contro i versamenti di sostanze tossiche, dunque, il progetto non offre alcuna valida garanzia e non calcola nemmeno quali quantità delle totali rimangono in opera, quali sono riciclabili o reiniettabili e quali divengono rifiuti da smaltire a terra da parte delle "ditte specializzate".

Lanciano, 26 settembre 2014.



Il Vicesindaco
dott. Giuseppe Valente

Allegato:

delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lanciano n. 115 del 28 Settembre 2011.

PEC DVA

Da: Per conto di: comune.lanciano.chieti@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 26 settembre 2014 13:58
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it;
segreteria.ministro@pec.miniambiente.it; mattm@pec.minambiente.it;
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.48586 del 26-09-2014 - OSSERVAZIONI IN
CONSULTAZIONE PUBBLICA PROGETTO "PERMESSO DI RICERCA B.R268.RG -
POZZO PETROCELTIC ITALIA
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (997 KB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/09/2014 alle ore 13:57:44 (+0200) il messaggio "Prot. N.48586 del 26-09-2014 - OSSERVAZIONI IN CONSULTAZIONE PUBBLICA PROGETTO "PERMESSO DI RICERCA B.R268.RG - POZZO PETROCELTIC ITALIA" è stato inviato da "comune.lanciano.chieti@legalmail.it" indirizzato a:
segreteria.ministro@pec.miniambiente.it
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
mattm@pec.minambiente.it
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1036786822.713658617.1411732664774vliaspec05@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2014-09-26 at 13:57:44 (+0200) the message "Prot. N.48586 del 26-09-2014 - OSSERVAZIONI IN CONSULTAZIONE PUBBLICA PROGETTO "PERMESSO DI RICERCA B.R268.RG - POZZO PETROCELTIC ITALIA" was sent by "comune.lanciano.chieti@legalmail.it" and addressed to:
segreteria.ministro@pec.miniambiente.it
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
mattm@pec.minambiente.it
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Prot. N.48586 del 26-09-2014 - OSSERVAZIONI IN CONSULTAZIONE PUBBLICA PROGETTO "PERMESSO DI RICERCA B.R268.RG - POZZO PETROCELTIC ITALIA.

Message ID: 1036786822.713658617.1411732664774vliaspec05@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.115

del 28-09-11

MOZIONE CONSILIARE DI ADESIONE AL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA TEATINA ISTITUITO CON LEGGE 23 MARZO 2001 N. 93.

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:20, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Straordinaria nelle persone dei Sigg.:

DOTT. PUPILLO MARIO	P	PROF. DI CAMPLI GRAZIELLA	P
DOTT. ANTONELLI LUCA	A	AVV. DI DOMENICO MARCO	P
DOTT. BIANCO ANTONIO	P	SIG. DI FONZO DONATO	A
GEOM. BISBANO LUCIANO	P	DOTT. DI MATTEO ALESSANDRO	P
GEOM. BOMBA PAOLO	P	ING. D'ORTONA MANLIO	P
DOTT. BORRELLI M. SAVERIA	P	SIG. D'OVIDIO EUGENIO	P
DOTT. BOZZA ERMANDO	A	SIG. FERRANTE GIUSEPPE	A
DOTT. CAPORALE ALEX	P	SIG. LACCISAGLIA ANGELO	P
GEOM. CAPORALE DAVIDE LORIS	P	DOTT. MARONGIU LEO	P
DOTT. CIBOTTI MARIA BERNARDETTA	P	ARCH. PAOLUCCI TONIA	P
RAG. COTELLESSA PIERO	P	GEOM. UCCI MICHELE	P
DOTT. D'AMICO ERRICO	P	SIG. VERNA GIACINTO	P
ING. DI BUCCHIANICO GABRIELE	P		

Risultano n. 21 presenti e n. 4 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

DOTT. VALENTE GIUSEPPE	A
DOTT. BENDOTTI DORA ANNA	P
DOTT. DI CAMPLI VALENTINO	P
ARCH. DI NACCIO ANTONIO	P
AVV. D'OVIDIO MARCELLO	P
SIG. SASSO PASQUALE	P
DOTT. TASCIONE EVANDRO	A

Assume la presidenza l' ING. D'ORTONA MANLIO assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Daniela GIANCRISTOFARO coadiuvato dall'Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario Dott. Paolo CASULLI.

Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.:

DOTT.SSA MARIA SAVERIA BORRELLI - AVV. DI DOMENICO MARCO - DOTT. MARONGIU LEO

La seduta è Pubblica
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Argomento iscritto al Punto n. 3 dell'O.d.g.: *“Mozione consiliare di adesione al Parco Nazionale della Costa Teatina istituito con legge 23 marzo 2001 n. 93”*.

PRIMA dell'inizio discussione del Punto n. 3 all'O.d.g., entra in aula il **Presidente Sig. Donato DI FONZO**, il quale assume la Presidenza del C.C. conseguentemente, il numero dei presenti si eleva a **21**.

Inizio discussione: **ore 22,20**.

CONSIGLIERI PRESENTI: **N. 21** **(SINDACO, BIANCO, BISBANO, BOMBA, BORRELLI, BOZZA, CAPORALE Alex, CAPORALE Davide, CIBOTTI, COTELLESA, DI BUCCHIANICO, DI DOMENICO, DI FONZO, DI MATTEO, D'ORTONA, D'OVIDIO, LACCISAGLIA, MARONGIU, PAOLUCCI, UCCI, VERNA)**

CONSIGLIERI ASSENTI: **N. 4** **(ANTONELLI, D'AMICO, DI CAMPLI, FERRANTE)**

IL PRESIDENTE, dopo aver salutato tutti i presenti, invita il **Sindaco** ad illustrare la mozione a firma del **Consigliere Alex CAPORALE**, inerente la presentazione di una proposta deliberativa per l'adesione al *Parco Nazionale della Costa Teatina*, istituito con Legge 23 marzo 2001, n. 93, mozione allegata alla presente sotto la lettera **“B”**.

DOPO l'illustrazione della mozione, effettuata dal **Sindaco**, il Presidente, alle **ore 22,30**, su richiesta del **Consigliere Alex CAPORALE**, effettua una breve sospensione della seduta. La stessa riprende alle **ore 23,10**, con la presenza dei seguenti **n. 21** Consiglieri, accertata a seguito dell'appello nominale effettuato dal Segretario Generale: **SINDACO, BIANCO, BISBANO, BOMBA, BORRELLI, BOZZA, CAPORALE Alex, CAPORALE Davide, CIBOTTI, COTELLESA, DI BUCCHIANICO, DI DOMENICO, DI FONZO, DI MATTEO, D'ORTONA, D'OVIDIO, LACCISAGLIA, MARONGIU, PAOLUCCI, UCCI, VERNA**.



SUCCESSIVAMENTE effettua un intervento il **Consigliere Alex CAPORALE**, nell'ambito del quale procede alla illustrazione delle molteplici motivazioni che, a suo parere, rendono opportuno e necessario l'inserimento del territorio del Comune di Lanciano all'interno del perimetro del *Parco Nazionale della Costa Teatina*, istituito con Legge 23 marzo 2001, n. 93. Il **Consigliere**, poi, comunica la presentazione di un emendamento, a firma del **Sindaco** e di n. 10 Consiglieri di Maggioranza, sostituito, integralmente, della mozione dallo stesso presentata, inerente l'adesione al costituito *Parco Nazionale della Costa Teatina*.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA lettura, da parte del **Consigliere BIANCO**, dell'emendamento che sostituisce integralmente la mozione presentata dal **Consigliere CAPORALE Alex**, concernente l'adesione al costituito *Parco Nazionale della Costa Teatina* e che si allega al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

TENUTO CONTO degli interventi inerenti l'argomento da parte del **Sindaco** e del **Consigliere CAPORALE Alex**, così come risultanti dal resoconto della registrazione fonografica, allegato agli atti.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (**BISBANO, BOMBA, DI DOMENICO, D'ORTONA e PAOLUCCI**), n. 2 astenuti (**BOZZA e D'OVIDIO**) espressi in forma palese mediante alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti, n. 19 votanti su n. 24 assegnati ed in carica oltre al **Sindaco**;

DELIBERA

- 1) di approvare l'emendamento sopra richiamato, in totale sostituzione della premessa e del dispositivo della proposta di deliberazione contenuta nella mozione presentata dal **Consigliere CAPORALE Alex**, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 46223 del 06.09.2011, inerente l'adesione al costituito *Parco Nazionale della Costa Teatina*, emendamento allegato alla presente, sub lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.



Il Consiglio Comunale, poi, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (**BISBANO, BOMBA, DI DOMENICO, D'ORTONA e PAOLUCCI**), n. 2 astenuti (**BOZZA e D'OVIDIO**) espressi in forma palese mediante alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti, n. 19 votanti su n. 24 assegnati ed in carica oltre al **Sindaco**;

DELIBERA

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, il **Presidente**, alle ore **23,30** procede allo scioglimento della seduta.

PC/gdr



28/3/11

EMENDAMENTO

ALL: A

AL PUNTO 3 dell' O. d. G.

~~CASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA~~

PREMESSO

Il presente emendamento sostituisce integralmente le premesse e il dispositivo delle proposte di deliberazione contenute nelle mozioni
Che la Carta Costituzionale pone tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione;

CHE con legge 23 marzo 2001, n.93 concernente "Disposizioni in campo ambientale", previo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Abruzzo, è stato istituito il Parco Nazionale della Costa Teatina;

CHE con L.R. n.5 del 30 marzo 2007, il Consiglio Regionale ha dettato "Disposizioni urgenti per la tutela e valorizzazione della Costa Teatina";

CHE in relazione a quanto stabilito all'art.2 della L.R. n.5/2007 e nelle more della definizione del perimetro del Parco Nazionale della Costa Teatina, come previsto dall'art.8 della L.93/2001, la Regione Abruzzo ha individuato il "Sistema delle Aree Protette della Costa Teatina";

CHE in data 23 novembre 2007, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e i Comuni costieri, finalizzato al raggiungimento di un Accordo di Programma per la valorizzazione unitaria della Costa Teatina;

PRESO atto che nella Legge di Conversione del Decreto "Milleproroghe" viene indicata la data del 30.09.2011 quale data entro la quale gli E.E.L.L. Dovranno definire e concludere le procedure di perimetrazione dei confini e della zonazione del loro territorio;

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 210 del 28.03.2011, in ottemperanza alla risoluzione urgente approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.02.2011, ha istituito un Tavolo di Coordinamento del Parco Nazionale della Costa Teatina in cui si dichiara "che l'istituzione de parco nazionale della costa teatina rappresenta per la regione Abruzzo uno strumento che non solo permettera' di conservare e tutelare uno dei tratti piu' belli della costa adriatica, ma rafforzerà anche le norme emanate dalla regione al fine di proibire le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi nel territorio abruzzese";

CHE sulla base della Direttiva Habitat i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) si caratterizzano per la presenza di habitat e specie (elencati negli allegati I e II della sopracitata Direttiva) ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo;

CHE il processo di scelta dei Siti Importanza Comunitaria è scientifico e che la Commissione Europea adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografia in cui è suddivisa l'Unione;

CHE il Comune di Lanciano ha una porzione di territorio ricadente all'interno di area SIC denominato : "Bosco di Mozzagrogna (Sangro)" Codice IT 7140112;

CHE al SIC denominato "Bosco di Mozzagrogna" ci sono porzioni di territorio dei Comuni di: Atessa; Mozzagrogna; Paglieta;

CHE il SIC IT7140112 denominato Bosco di Mozzagrogna appartiene alla regione biogeografia continentale. E' costituito fundamentalmente da un bosco ripariale con diverse tipologie forestali, che si sviluppano su diversi terrazzi fluviali. E' uno dei pochi boschi idrofili, in ambiente mesomediterraneo testimonianza residuale delle coperture presenti lungo il fiume Sangro fino al XVI secolo;



CHE con delibera N. 35 del 9 Giugno 2011 il Comune di Mozzagrogna in qualità di Comune Capofila in nome e per conto dei Comuni di Atesa, Paglieta e Lanciano appartenenti al SIC "Bosco di Mozzagrogna" partecipava al Bando regionale "Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" destinato ad aggiornare il quadro conoscitivo degli Habitat presenti;

CHE il "Bosco di Mozzagrogna" rappresenta la porzione superstite dell'antica Selva del Feudo di Piazzano, Feudo al quale apparteneva anche il Castello di Sette edificato dai longobardi nel VI secolo;

CHE ragioni geografiche ma ancor più storiche legano quindi fortemente il Bosco di Mozzagrogna al Castello di Sette, oggi sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza ai BAAAS, ed alle stesse aree limitrofe il Sito Interesse Comunitario e Il Castello di Sette;


CHE nel "Progetto speciale territoriale della fascia costiera" artt. 44-46 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. elaborato dalla Provincia di Chieti - Settore n. 8 *Programmazione - pianificazione territoriale - Urbanistica - Mobilità*, risulta parte integrante del progetto costiero l'intero alveo del Fiume Sangro fino alla Riserva Regionale Lago di Serranella, comprendendo il SIC denominato "Bosco di Mozzagrogna" ;

CHE nel sopracitato progetto sono previsti sull'area SIC "Bosco di Mozzagrogna" e sulle aree limitrofe: **a)** la valorizzazione e messa in sistema delle aree protette (SIC e Riserve Regionali) (...); **b)** realizzazione di ambito di rispetto tra aree protette e paesaggio rurale di contesto. Salvaguardia e tutela delle aree in cui prevale la componente vegetazionale naturale (...) in aree di crinale, di pendio, di valle, e di sponda fluviale che danno soluzione di continuità alle aree protette e alle superfici coltivate (...); **c)** Ambiti di territorio rurale da sottoporre a conservazione e recupero paesaggistico (...); **d)** direttrici di espansione delle aree agricole irrigue e intensive anche in presenza di limitate aree edificate e/o in presenza di aree produttive. Direttrici per la creazione di buffer zones d'integrazione paesaggistica e di limitazione del consumo di suolo per attività non compatibili con quella agricola; come riportate nella tavola P 02;

CHE l'attuazione del Parco Nazionale rappresenta uno straordinario strumento di tutela e volano per lo sviluppo ecosostenibile del territorio;

PROPONE

1. di voler aderire al costituendo Parco Nazionale della Costa Teatina, istituito con Legge 23 Marzo 2001 n. 93;
2. di chiedere al Ministero dell'Ambiente di integrare la denominazione del Parco con la dicitura < Costa dei Trabocchi >;
3. di chiedere l'inserimento, entro i confini del Parco Nazionale della Costa Teatina, del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Bosco di Mozzagrogna" - codice IT 7140112, ricadente nel Comune di Lanciano come da planimetria allegata e nel rispetto delle norme che regolano il SIC;
4. di manifestare la disponibilità del Comune di Lanciano ad inserire, entro i confini del Parco Nazionale della Costa Teatina, ulteriori aree qualora tale inclusione non sia in contrasto con il processo di approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG) della città e non sia in contrasto con le norme in esso contenute;
5. di impegnare i futuri rappresentanti del Comune di Lanciano nella Comunità del Parco, a porre in essere tutte le iniziative necessarie e possibili al fine di garantire e tutelare le attività agricole e preservare gli usi e le consuetudini ad esse legate;
6. di dare mandato al Sindaco, dr. Mario Pupillo e all'Assessore/i competente/i per materia, di dare immediata comunicazione della presente volontà consiliare al



Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Abruzzo, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente adesione;

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegati:

A) Planimetria (stralcio) del PRG adottato con delibera n. 76/22.12.2008 che individua l'area SIC. ~~generale di PRE in scala 1/2000 con le aree interessate;~~

Alex Gb

Alessandro De Luca

Federico Catellano

Michele

Mario

Carlo

Di

Gi


Al

Leo


Mario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA GIANCRISTOFARO DANIELA

Handwritten signature of Daniela Giancristofaro in black ink, written over a horizontal dashed line.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
ING. D'ORTONA MANLIO

Handwritten signature of Manlio D'Ortona in black ink, written over a horizontal dashed line.


IL PRESIDENTE
SIG. DI FONZO DONATO

Handwritten signature of Donato Di Fonzo in black ink, written over a horizontal dashed line.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

Lanciano, li` 29 SET. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA GIANCRISTOFARO DANIELA

Handwritten signature of Daniela Giancristofaro in black ink, written over a horizontal dashed line.